

Provincia di Biella

Variante non sostanziale a concessione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, derivata mediante pozzo in Comune di Vigliano Biellese, assentita all'Azienda Florovivaistica ZAMUNER Ezio con D.D. n. 1.515 del 03.10.2023. PRAT. VIGLIANO BIELLESE21.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.515 del 03.10.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione sottoscritto in data 02 agosto 2023 dal legale rappresentante dell'Azienda Florovivaistica Zamuner Ezio con sede legale in via Milano 1 - 13856 Vigliano Biellese (BI) – (omissis), relativo alla variante non sostanziale della derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire, in conformità agli articoli 27 e 27 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, le opere in variante consistenti nella sostituzione del pozzo R.O.C. BI-P-0353, senza aumenti di portata o variazioni sulle falde intercettate, con medesima destinazione d'uso e uguali volumi di prelievo, in Comune di Vigliano Biellese (BI);

di dare atto:

che il prelievo ha una portata massima di 1,33 l/s e 0,0015 l/s medi, pari a un volume complessivo di 50 mc/anno, ad uso "Agricolo" - mediante n° 1 pozzo in falda superficiale, ubicato al Fg. 3 - mapp. 110 del N.C.T. del Comune di Vigliano Biellese;

che la durata della concessione è di 40 (quaranta) anni a partire dalla data di approvazione del disciplinare principale n° 1.363 di repertorio, sottoscritto in data 17 agosto 2004, assentito con D.D. n° 5.147 del 29.11.2004 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.363 di Rep. del 17 agosto 2004

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI